

Spett.le
POSTE ITALIANE S.P.A.
Real Estate – Property – Alloggi residenziali
Viale Europa n° 190
00144 ROMA

Spett.le
UNAR Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali
Dipartimento Pari Opportunità
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA
FAX 06.67792272

Brescia, – prot. /2011/OD
Oggetto: vendita alloggi patrimoniali

Alle scriventi organizzazioni iscritte all' ELENCO delle ASSOCIAZIONI e degli ENTI che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui all'art. 5 del Dlgs 215/2003, tenuto presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato segnalato che alla pagina web del sito di Poste Italiane dove vengono fornite “informazioni e modalità sugli alloggi patrimoniali messi in vendita da Poste Italiane” (http://www.poste.it/azienda/alloggi_index.shtm), sono messi in vendita alloggi in alcuni comuni, tra cui quello di Brescia.

Abbiamo potuto rilevare che il **disciplinare di gara** adottato da POSTE ITALIANE (reperibile nella suddetta pagina web) che regola l'aggiudicazione degli alloggi in vendita prevede che “... *i soggetti che hanno diritto all'acquisto ... sono: a) Persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare: cittadinanza italiana ...*”.

Riteniamo che il disciplinare citato contrasti con il fatto che la mancato possesso della cittadinanza italiana non determina la decadenza dal diritto all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e in ogni con quanto di seguito riportato:

per quanto concerne i cittadini comunitari:

- **L'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea** vieta ogni forma di discriminazione in base alla nazionalità e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha più volte sancito “... la perfetta parità di trattamento negli Stati membri tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini dello Stato membro ...”; la stessa Corte fin dal 1974 ha mostrato di non considerare rilevante la distinzione tra rapporti di diritto pubblico e rapporti di diritto privato nella garanzia del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, statuito allora dall'art. 12 del Trattato CE (ora art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea all'art. 21 prevede il diritto alla non-discriminazione e ribadisce, al comma 2, “*il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nell'ambito di applicazione del trattato sull'Unione Europea e di quello sul funzionamento dell'Unione europea*”;
- **L'art. 24 della Direttiva CE n° 2004/38** (recepita dall'Italia con i Dlgs 30/07 e 32/08)

prevede che ogni cittadino dell'Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato; tale parità è estesa anche ai familiari stranieri (di cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Ue) di cittadini comunitari regolarmente residenti in Italia;

- **L'art. 9 del Regolamento CEE n° 1612/68** relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, prevede la parità di trattamento tra lavoratore comunitario migrante e lavoratori nazionali anche in materia di diritti e vantaggi relativi al diritto di abitazione, in quanto funzionali all'esercizio del diritto alla libera circolazione;

per quanto concerne i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea :

- **L'art. 2, comma 2, TU immigrazione** (Dlgs 286/98) stabilisce che lo straniero regolarmente soggiornante “*gode dei diritti in materia civile che sono attribuiti al cittadino italiano*” salvo espressa deroga, che tuttavia può essere apportata solo dalle convenzioni internazionali o dallo stesso Testo Unico.
- **L'art. 43, comma 2, Dlgs 286/98.** stabilisce che “... *compie in ogni caso un atto di discriminazione b) **chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico a uno straniero, soltanto a causa della sua condizione di straniero ... c) chiunque illegittimamente ... imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso ... all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero***”.
- **L'art. 3 comma 1 del Dlgs 215/2003** che ha recepito la Direttiva n° 2000/43/CE, prevede che: “...*il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale ... con specifico riferimento alle seguenti aree ... h) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio ...*”;
- **L'art. 9 comma 12 lettera c) del Dlgs 286/98** prevede che il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) “... *può ... usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica ...*”.
- **L'art. 40 comma 6 del Dlgs 286/98** stabilisce che “... *gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione...*”.
- **L'art. 29 D.Lgs. 251/07 attuativo della Direttiva CE 2004/83** stabilisce che “... *l'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998...*”. L'art. 27 del Dlgs 251/07 prevede inoltre che “ *I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria...*”: non vi è dubbio che l'intervento in questione rientri nel campo dell'assistenza sociale.

Ciò premesso, rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, invitiamo codesto Ente a rettificare il disciplinare di gara in oggetto dandone opportuna informazione agli interessati, diversamente ci attiveremo in ogni opportuna sede ivi compresa quella di cui all'art. 44 del Dlgs 286/98 e all'art. 4 del Dlgs 215/2003.

Si chiede all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità di formulare una raccomandazione e di esprimere un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Distinti saluti.

**p. la Sezione Regionale Lombardia
ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI
SULL'IMMIGRAZIONE
il coordinatore Avv. LIVIO NERI**

**p. FONDAZIONE GUIDO PICCINI
PER I DIRITTI DELL'UOMO onlus
il Presidente
Dott. Giovanni Valenti**